



NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Adottate le Linee guida in materia di raccolta di fondi degli Enti del Terzo Settore

Adottate il 13 giugno scorso, con sottoscrizione di apposito Decreto, le linee guida in materia di raccolta di fondi degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Le Linee guida offrono agli ETS uno strumento di orientamento nella realizzazione dell'attività di raccolta fondi, contribuendo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi. Il documento si rivolge a tutti gli enti del Terzo Settore a prescindere dalla loro forma giuridica, dimensioni, missione, attività e classificazione.

Secondo l'articolo 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore, affinché un ente collettivo possa essere ricondotto all'interno del perimetro del Terzo settore, i requisiti per appartenervi consistono – si ricorda - nel rientrare tra le categorie tipiche di organizzazione di volontariato, APS, ente filantropico, impresa sociale, rete associativa, società di mutuo soccorso o, in alternativa, l'assunzione della forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione o di altro ente di carattere privato diverso dalle società. Inoltre, è necessario garantire l'indipendenza dalla PA e da formazioni politiche o sindacali, lo svolgimento di attività di interesse generale, il perseguimento di finalità civiche, l'assenza di scopo di lucro e l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Pertanto, già nell'articolo 7 del Codice si prevedeva che gli ETS potessero ricorrere ad attività di raccolta di fondi, anche in forma organizzata, e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Ora le linee guida identificano un quadro di massima anche delle **tecniche di raccolta di fondi** che possono consistere nel Direct mail, nel Telemarketing, nel face-to-face, nel Direct response television, nell'organizzazione di eventi, anche di piazza, nel merchandising, salvadanai, tramite imprese for profit, attività di sostegno a distanza, lasciti testamentari, numerazioni solidali, donazioni online.

Si segnala, infine, che gli enti del Terzo Settore che raccolgono fondi sono sottoposti dal Codice sopra citato a precisi obblighi di rendicontazione finalizzati a garantire la fede pubblica e consentire la vigilanza degli organi competenti.

Riferimenti

D.M. 13 giugno 2022

Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2022

Il costo medio del rimpatrio (articolo 3, comma 1, D.M. n. 151/2018), fissato per l'anno 2021 in euro 1905,00, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, è determinato in aggiornamento, per l'anno 2022, in euro **1798,00**.

Riferimenti

D.M. 7 maggio 2022



NORMATIVA

PRASSI

INAIL: nuovo applicativo per l'invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro

Dal 28 aprile scorso è disponibile, sul portale INAIL, il nuovo servizio per l'invio telematico dei certificati medici di infortunio sul lavoro. L'applicativo consente **l'inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l'evento lesivo** in modo strutturato e omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite **sezioni tematiche** compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica. Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti da parte dei medici sono state razionalizzate le informazioni necessarie all'istruttoria sia sul versante assicurato, sia su quello dei dati sanitari. In conformità a quanto richiesto in sede di compilazione del certificato medico in modalità telematica è stato, altresì, **rivisitato** il relativo modulo cartaceo, differenziato in base alla tipologia di evento lesivo.

L'accesso al servizio si effettua esclusivamente mediante SPID, CNS o CIE. Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie. I referenti territoriali sono però abilitati soltanto alla **trasmissione offline** della documentazione in questione: sia il medico, sia il rappresentante legale per ottenere **l'abilitazione** al rilascio in modalità telematica devono presentare richiesta alla sede INAIL territorialmente competente mediante il modulo di richiesta di attribuzione codice presidio e di abilitazione ai servizi online per le strutture sanitarie e socio-sanitarie oppure il modulo per la richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi online nel caso di medici esterni non operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Si ricorda, infine, che le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono tre: quella **online** sopra descritta; quella **offline**, attraverso il sito istituzionale, trasmettendo il contenuto della certificazione in formato xml, mediante la funzione "Invio tramite file" del servizio applicativo certificati medici di infortunio (in questo caso le specifiche tecniche per il confezionamento del file sono pubblicate sul portale istituzionale) e, infine, in modalità **Cooperazione Applicativa/Interoperabilità** in virtù di specifici accordi sottoscritti dalle Regioni.

I certificati in lavorazione non completati e/o non trasmessi alla data del 28 aprile 2022 non sono visualizzabili nel nuovo servizio e possono essere richiesti attraverso il servizio **"Inail risponde"** sul sito dell'ente.

Riferimenti

INAIL, circolare 14 giugno 2022, n. 25

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti: le istruzioni dell'INPS

L'INPS fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per l'esposizione sul **flusso Uniemens** del credito relativo al pagamento dell'**indennità una tantum da 200 euro** ai dipendenti pubblici e privati individuati dall'articolo 31, comma 1, del D.L. 50/2022.

L'indennità è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, nella busta paga del **mese di luglio** dai datori di lavoro che compensano attraverso la denuncia Uniemens, previa

Riproduzione riservata © TeleConsul Editore SpA

NORMATIVA

acquisizione di una dichiarazione del lavoratore con cui si attesti di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del citato Decreto.

La misura trova applicazione per tutti i lavori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, entro il limite della retribuzione a fini previdenziali di 2.692 euro.

I datori di lavoro per recuperare le indennità anticipate ai lavoratori valorizzeranno, nelle denunce di competenza del mese di luglio 2022, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, gli elementi <CodiceCausale> con il nuovo valore "L031", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", <IdentMotivoUtilizzoCausale> con il valore "N", mentre nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "07/2022" e nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

In particolare, i datori con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno compilare l'elemento <RecuperoSgravi> con l'inserimento dell'anno 2022 nell'elemento <AnnoRif>, del mese 07 nell'elemento <MeseRif>, del valore **35** nell'elemento <CodiceRecupero>, mentre nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

I datori di lavoro agricoli, invece, potranno effettuare il recupero delle indennità pagate inserendo in <DenunciaAgrilIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9". Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il citato <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

Riferimenti

INPS, messaggio 13 giugno 2022, n. 2397

Il servizio di ricarica per le auto elettriche dei dipendenti può essere escluso da imposizione fiscale

Il servizio di ricarica gratuito per auto elettriche offerto a tempo determinato da un'azienda ai propri dipendenti come benefit può essere escluso dall'imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR. La citata normativa dispone in effetti che "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti" a scopo di **educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto**, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Tra le condizioni da rispettare affinché il **benefit non concorra al reddito da lavoro dipendente** (cfr. risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E, circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, paragrafo 2.1, e risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E), le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della totalità dei dipendenti o di categorie di essi; devono consistere in erogazioni in natura e non in erogazioni sostitutive in denaro; perseguire le già citate finalità. L'Agenzia delle Entrate ricorda, tra l'altro, che le opere e i servizi offerti dall'azienda ai dipendenti di cui all'articolo 100, comma 1, del TUIR possono essere resi disponibili dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda, a condizione che il dipendente rimanga estraneo al rapporto economico intercorrente tra l'impresa e terzo erogatore del servizio. Si evidenzia, infatti, che nell'ipotesi di promozione di una cultura della sostenibilità tra i propri dipendenti mediante l'incentivo della **mobilità elettrica**, si possa individuare una finalità di educazione ambientale, oltre che un **obiettivo del PNRR**. Tanto più che il servizio



NORMATIVA

di ricarica oggetto dell'interpello rivolto all'Agenzia si inserisce in un quadro più generale di interventi di sensibilizzazione e informazione sui temi della sostenibilità ambientale promossi dall'azienda interessata.

Riferimenti

Agenzia delle Entrate, risposta 10 giugno 2022, n. 329

"INPS Notizie" disponibile anche per gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant

La funzionalità "INPS Notizie" è disponibile ora anche per gli assistenti vocali **Alexa** e **Google Assistant** ed è attivabile tramite app sullo smartphone degli utenti o direttamente attraverso l'interazione vocale con l'assistente preferito. In questa modalità è possibile consultare le ultime dieci news e gli ultimi dieci comunicati stampa dell'Istituto. Per i dispositivi dotati di schermo l'utente potrà interagire con l'app anche tramite touch screen, oltre che mediante consultazione vocale, scorrendo così la lista delle news e dei comunicati.

Riferimenti

INPS, messaggio 14 giugno 2022, n. 2408